



#### ATTO COSTITUTIVO Associazione Ericando - A.P.S.

In data 08/01/2020, presso la sede legale ubicata in Via Costantino 126 00145 Roma, alle ore 20:30, si sono riunite le seguenti persone:

Andres Bermudez Moure residente a Roma

nato a Vigo (Spagna) codice fiscale BRMNRS82E03Z131J

il 3/05/1982

Emanuela Berardi

nata a Roma

il 05/09/1977

residente a Roma

codice fiscale BRRMNL77P45H501C

Ines Felici

nata a Frosinone

il 14/09/1981 codice fiscale FLCNSI81P54D810T

residente a Pomezia (RM)

Fabio Ferrara

nato a Potenza (PZ)

il 27/07/1979

residente a Potenza (PZ) codice fiscale FRRFBA79L27G942Y

Luna Sterpetti residente a Roma

nata a Roma codice fiscale STRLNU81C57H501B

il 17/03/1981

Ligheia Munizza

nata a Catanzaro (CZ)

1 01/08/1980

residente a Roma

codice fiscale MNZLGH80M41C352R

il 16/04/1979

Cinzia Manganello residente a Roma

nata a Rieti (RI) codice fiscale MNGCNZ79D56H282P

Raffaele Elisino residente a Roma

nato a Roma

il 02/07/1984

codice fiscale LSNRFL84L02H501F

Monica Matarazzo

nata a Latina (LT)

il 25/01/1980

residente a Roma Silvia Scirè Calabrisotto

nata a Roma

il 22/09/1981

residente a Roma

codice fiscale SCRSLV81P62H501P

codice fiscale MTRMNC80A65E472N

I presenti designano,:

in qualità di Presidente dell'Assemblea Costitutiva, il Sig. Andres Bermudez Moure il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo quale Segretario ed estensore del presente atto la Sig.ra Emanuela Berardi.

Il Presidente dell'Assemblea Costitutiva legge ed illustra i motivi, inseriti nello statuto sociale, che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione denominata:

"Associazione ERICANDO" con Sede Legale sita in Via Costantino 126 00145 Roma,

e dà lettura dello Statuto Sociale stesso, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Luogo: Roma

Data: 08/01/2020

Letto, Approvato e Sottoscritto da:

#### STATUTO SOCIALE

# (Denominazione, Sede e Durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione ERICANDO APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

# ART. 2 (Norme e Requisiti Registro Unico)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

### ART. 3 (Motivi della costituzione dell'associazione)

L'Associazione EricAndo è stata costituita in ricordo di una comune e cara amica.

Amore, ilarità, altruismo, allegria e solidarietà, rispetto, simpatia ed umorismo sono sentimenti che tutti i soci fondatori provano pensando a lei, alla solarità di un sorriso che fa splendere il mondo intorno, colorandolo di armonia.

La sua volontà e dedizione nell'aiutare il prossimo ha motivato famiglia ed amici a creare l'Associazione EricAndo e continuare ad offrire luce, gioia e positività. Il contributo, che l'Associazione si propone di apportare, sarà un simbolico petalo del girasole, il suo fiore preferito, che porterà sorrisi la dove la vita è più dura e difficile. Molti e differenziati saranno i progetti per i quali l'Associazione EricAndo raccoglierà fondi ed ai quali si dedicherà affinché il desiderio più grande di Erica si realizzi nell'aiuto del prossimo.

### ART. 4 (Scopo, finalità ed attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale, per soggetti svantaggiati senza alcun fine di lucro ed in tal senso devono intendersi rivolte tutte le attività anche dei successivi capoversi, punti ed articoli.

L'Associazione si propone come luogo di incontro e di integrazione, dove condividere risorse, limiti ed energie, affinché ciascuno sia realmente protagonista del proprio percorso di crescita e di autonomia.

L'Associazione svolge le proprie attività tramite l'ausilio degli associati, dei professionisti, degli operatori, dei tirocinanti e dei volontari.

L'Associazione si impegna nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; esimendosi dallo svolgere attività diverse da quelle di seguito elencate o ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per la loro realizzazione.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Le attività potranno essere svolte in collaborazione con professionisti, altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici, e qualsiasi altra struttura o persona i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

L'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali divulgativi quali riviste, libri, opuscoli e cataloghi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi, la ricerca di sponsorizzazioni

S un









da aziende, enti pubblici, privati e agenzie internazionali, la promozione di lotterie o banchi di beneficenza e la distribuzione di merchandising.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore l'associazione, realizza i propri scopi tramite le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare ci si propone di organizzare eventi, tour, attività ludico-ricreative, percorsi culinari e degustazioni eno-gastronomiche, al fine di valorizzare e rendere accessibile ai più svantaggiati il territorio.

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo

settore:

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

I) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

# ART. 5 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione dei nuovi associati è automatica sulla base dei criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; ha effetto dal momento del versamento della quota associativa e contestuale rilascio del numero di matricola.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.











L'Organo di amministrazione, può entro 60 giorni dall'iscrizione, deliberare il rigetto di una domanda, per i motivi di cuì all'Art. 7 comma 2, con effetto retroattivo, senza obbligo di restituzione della quota associativa, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le successive Delibere;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, professionale o gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

### ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Organo Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento interno e delle successive Delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei casi di violazione dell'art. 5 o di altre gravi violazioni o discostamenti dall'intento non lucrativo e morale dell'associazione stessa.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

# ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Organizzativo;

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori di seguito elencati che accettano la nomina, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Andres Bermudez Moure

Vice - Presidente:

Emanuela Berardi

Membro:

Monica Matarazzo

Membro:

Silvia Scirè Calabrisotto

Membro:

Ines Felici

I presenti stabiliscono inoltre che per i mandati successivi l'Organo di Amministrazione potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, i cui ruoli verranno stabiliti nella medesima delibera di nomina.

I presenti stabiliscono che, l'Organo di controllo sarà costituito a norma di legge, la composizione e le nomine saranno a seguito di delibera assembleare.

I presenti stabiliscono che, Il Comitato Organizzativo sarà composto se necessario e nominato a seguito di delibera assembleare.

# ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di Ciascun associato ha un voto. convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via posta o mezzo mail, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all'assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all'assemblea.

# **ART. 10** (Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.


In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;





- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 6 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelli tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 11** (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

#### ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

# ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.















#### ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

# ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e tempestivamente depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

# ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 1 mln di euro annuo, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

### ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta e motivata, recapitata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata.

A seguito del ricevimento della richiesta, l'Organo direttivo precederà entro e non oltre 30 gg lavorativi dalla data della ricezione a fissare un in contro con il richiedente per la visione dei libri.

#### ART. 20 (Volontari)

I solontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

H

Madia

VV

Q2

K

In du

44

-



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito presso l'associazione.

### **ART. 21** (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 23** (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

# **ART. 24** (Registrazione ed esenzione da imposta di bollo)

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Luogo: Roma

Data: 08/01/2020

Letto, Approvato e Sottoscritto da: